



OSSERVATORIO
INSOLVENZA

di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Marzo 2024

MONTHLY ROUNDUP

Marzo

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa dello scorso mese

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Omologazione del concordato preventivo di gruppo e vaglio del rispetto della ristrutturazione trasversale



Con sentenza del 21 febbraio 2024, Il Tribunale di Napoli ha omologato il concordato preventivo proposto da un gruppo di società.

La fattispecie vedeva un gruppo composto da tre società, per le quali il piano prevedeva una soluzione di continuità, in due casi diretta e nel restante indiretta.

Le proposte delle società hanno raggiunto l'approvazione da parte della maggioranza delle classi votanti per due delle società del gruppo, mentre per la terza ha ottenuto l'adesione dell'unica classe prevista (rispettando così il disposto del quinto comma dell'art. 109 CCII).

Il Tribunale è passato al vaglio del rispetto della ristrutturazione trasversale prevista al comma 2 dell'art. 112 CCII.

In particolare, il Tribunale si è soffermato su quanto previsto alla lett. d), ovvero che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi e che tra di esse almeno una fosse formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Verificata anche quest'ultima previsione, il Tribunale ha omologato il concordato preventivo.

Il debitore proponente ha infine aggiunto la promessa di versamento di un earn-out destinato a soddisfare ulteriormente i creditori chirografari.

* * *

Condizioni per l'accoglimento di una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII



Con decreto del 2 febbraio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto - seppur parzialmente - una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, per la presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità, con riserva di deposito della proposta definitiva con il piano. Il debitore ha sostenuto la sussistenza di entrambe le condizioni previste dal Codice della Crisi per poter ottenere la proroga, ossia (i) l'esistenza di giustificati motivi e (ii) l'assenza di domande di liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla prima condizione, i giustificati motivi consisterebbero nei necessari aggiornamenti delle posizioni debitorie e nella corretta valorizzazione dell'azione di responsabilità verso l'amministratore, entrambi elementi chiave per il completamento della proposta.

Il Commissario Giudiziale, nel proprio parere, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, ma ha altresì evidenziato il rischio di maturazione di perdite suscettibili di generare l'insorgenza di debiti prededucibili nel periodo di proroga. La documentazione e le informazioni fornite dal debitore non sarebbero infatti risultati sufficienti per valutare tale rischio.


D'altra parte, tuttavia, la ricorrente ha prodotto un impegno della società controllante a coprire le

perdite che avrebbero potuto maturare nel periodo di proroga, fino al termine per il deposito della proposta definitiva e del piano.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di proroga, sebbene con un termine ridotto a trenta giorni, rispetto ai sessanta richiesti, a condizione peraltro che il debitore redigesse una relazione informativa sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da un apposito budget economico e finanziario.

* * *

Proroga del concordato con riserva ex art. 44 comma 1 lett. a CCII in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale



Il Tribunale di Salerno ha affrontato il tema della possibilità di accogliere l'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano, in presenza di una domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore.

L'arresto trae origine dall'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, che ammette la proroga del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso trattato, il Tribunale ha dato atto che il debitore sta ponendo in essere le attività previste nel decreto di ammissione alla procedura prenotativa.

In merito alla domanda pendente per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non sia ostativa alla concessione della proroga richiesta ex art. 44

comma 1 lett. a), in quanto fondata su un credito privo di accertamento giudiziale ed in assenza di attività esecutiva.

Su questi presupposti, è stato rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed è stata invece concessa la proroga di 60 giorni ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo con il piano.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

Dott. Massimiliano Poppi

Responsabile Osservatorio Ristrutturazione e Insolvenza

(Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it)

Linked 

Morri Rossetti



Osservatorio RI





OSSERVATORIO INSOLVENZA

di Morri Rossetti

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-insolvenza.it